

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1365

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**D'AMATO LUIGI, PANNELLA, RUTELLI, TEODORI,  
MELLINI, STANZANI GHEDINI**

*Presentata il 5 agosto 1987*

**Normativa antimonopolio  
ed a tutela della libera concorrenza**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso della IV legislatura operò una Commissione parlamentare d'inchiesta sui limiti posti alla concorrenza, che svolse un lavoro d'indagine particolarmente approfondito ma solo per alcuni settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura. Il primo firmatario della presente proposta di legge fu uno dei relatori e cercò ripetutamente con altri illustri colleghi — tra i quali va ricordato l'onorevole Riccardo Lombardi — di sollecitare Governo e Parlamento a colmare, senza ulteriori imperdonabili rinvii, la gravissima lacuna che si continuava a riscontrare in Italia, ancora priva di una legislazione *anti-trust* e carente perfino di qualsiasi timido tentativo di adeguamento alle norme sulla concorrenza contenute nei trattati di

Roma e alle successive disposizioni comunitarie.

A distanza di oltre venti anni si deve purtroppo constatare che la lamentata lacuna è rimasta non solo incolmata ma risulta addirittura approfondita al cospetto dei notevoli passi avanti compiuti dalla CEE e in altri paesi della comunità europea nonché in quegli Stati, al di qua e al di là dell'Atlantico, che possono vantare il primato della legislazione antimonopolistica ed una coerente, severa ed efficace azione di controllo e di freno nei confronti di tutte le manovre e le intese dirette a distorcere le regole del mercato, limitando la concorrenza ed al fine ultimo di creare posizioni dominanti e, quindi, di vantaggio e di profitto per gli operatori posti in situazione privilegiata

dall'assoluta mancanza o dalla inefficienza di norme rigorose a tutela della libera concorrenza.

Le varie proposte di legge presentate da settori parlamentari diversi rimasero praticamente insabbiate, mentre si assisteva in Italia ad una crescente tendenza — che poi in questi ultimi anni è diventata una vera e propria corsa — alla concentrazione in campo industriale, nel settore della grande distribuzione e perfino a livello della piccola distribuzione locale, spesso trascurata, che ha invece grosso rilievo ai fini della garanzia o del rifiuto di sbocchi finali alla commercializzazione dei prodotti dell'industria e dell'agricoltura.

L'urgenza di una legislazione moderna ed efficace, in armonia con quella dei paesi economicamente più evoluti, appare oggi improcrastinabile di fronte all'approssimarsi del 1992, che rappresenterà una data storica, in quanto scadenza prevista per la creazione del mercato unico europeo. Dunque, l'Italia non può più attendere. E sarebbe colpa gravissima se il Parlamento e il Governo si arrendessero ai gruppi d'interesse e di pressione che chiaramente non vogliono una legislazione antimonopolistica che sia al tempo stesso capace, in concreto, di smantellare le posizioni dominanti e di impedire che altre se ne costituiscano nel vuoto legislativo e nella quasi totale assenza di ogni controllo o intervento di parte governativa.

Nel predisporre la proposta di legge siamo ovviamente partiti dalla dottrina concorrenziale, ma abbiamo evitato con cura di cadere nell'astrattismo di formule teoriche le quali, anche quando sono particolarmente illuminanti, non possono da sole ispirare una realistica legge in materia. E ciò soprattutto perché lo stesso concetto di « concorrenza perfetta », di fronte alla realtà dei mercati nazionali ed internazionali, ha acquistato sempre più il valore, importante ma esclusivamente teorico, di un'astrazione contraddetta da ben altre forme di mercato, quali — per citarne alcune — la generica (\*) « concorrenza imperfetta », la « concorrenza

monopolistica » (cfr. Chamberlin), il « duopolio », il « monopolio bilaterale », la « concorrenza tra pochi » (W. Fellner) e via di seguito.

Ad evitare ulteriori astrazioni e possibili confusioni concettuali, il primo firmatario della presente proposta di legge, nella sua citata relazione a conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sui limiti alla concorrenza, preferì porre come base per un comune lavoro legislativo la seguente equazione, che consente di stabilire un metodo di misura per individuare nella realtà italiana il grado effettivo di concentrazione, avendo ben presenti i limiti estremi dell'equazione di Ricardo (\*\*\*) sulla concorrenza perfetta e di Cournot sul monopolio assoluto:

$$S = \frac{X}{X+Y(1+\sigma)}$$

dove X è la quantità prodotta o distribuita da una società o da un gruppo consortile;

Y la quantità distribuita dalla concorrenza;

$\sigma$  la reattività della concorrenza.

S può essere assunto come un indice di potenza che misura il grado di dominio dell'impresa sul mercato. Se  $Y=0$  anche  $\sigma=0$  ed allora  $S=1$ , cioè sta ad indicare il caso limite del monopolio totale. Se, invece,  $S=0$  l'indice esprime il caso limite della concorrenza totale. Ma i due casi estremi sono pressoché sconosciuti nella realtà, mentre tra  $S=0$  e  $S=1$  esiste una vasta gamma di casi intermedi, che sono quelli più diffusamente riscontrabili nella realtà.

\* \* \*

Nel vuoto legislativo italiano, prima lamentato, hanno potuto operare indisturbati e spesso arroganti i più diversi « cartelli » nel settore bancario o in genere in campo finanziario, industriale e commerciale. Gli esempi, anche recentissimi, sono

sotto gli occhi di tutti e la loro elencazione non servirebbe ad altro se non a costituire un vero e proprio *cahier de doléances* che avrebbe più un valore patetico che non un inutile significato di ulteriore prova *ad abundantiam*. In un certo senso, il vuoto è stato parzialmente e sporadicamente colmato dagli interventi in sede CECA e/o CEE, che talvolta sono stati anche esemplari non solo quando riguardavano imprese italiane ma anche quando avevano di mira imprese di altri paesi della Comunità.

A tale riguardo conviene richiamare per intero gli articoli del trattato istitutivo della Comunità economica europea e quelli del trattato istitutivo della CECA, in considerazione soprattutto della esigenza che la presente proposta di legge intende muoversi in piena armonia con gli impegni europeistici sottoscritti dall'Italia.

Gli articoli del trattato istitutivo della CEE che riguardano direttamente la materia oggetto della presente proposta sono l'85, 86, 87 e il 90. L'articolo del trattato istitutivo della CECA è specificamente il 65.

L'articolo 85 del trattato CEE recita:

« 1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazione d'impresa e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;

b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così

da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.

3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

a) qualsiasi accordo o categoria di accordi tra imprese,

a) qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni d'impresa, e

a) qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

L'articolo 86 stabilisce:

« È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;

b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;

c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;

d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi ».

L'articolo 87 è il seguente:

« 1. Nel termine di tre anni dall'entrata in vigore del presente Trattato, il Consiglio, con deliberazione unanime, su proposta della Commissione e dopo consultata l'Assemblea, stabilisce tutti i regolamenti o le direttive utili ai fini dall'applicazione dei principi contemplati dagli articoli 85 e 86. Tali disposizioni, qualora non siano state adottate entro il termine suindicato, sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 hanno, in particolare, lo scopo di:

a) garantire l'osservanza dei divieti di cui all'articolo 85, paragrafo 1, e all'articolo 86, comminando ammende e penalità di mora;

b) determinare le modalità di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, avendo riguardo alla necessità di esercitare una sorveglianza efficace e, nel contempo, semplificare, per quanto possibile, il controllo amministrativo;

c) precisare, eventualmente, per i vari settori economici, il campo di applicazione delle disposizioni degli articoli 85 e 86;

d) definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di giustizia nell'applicazione delle disposizioni contemplate dal presente paragrafo;

e) definire i rapporti tra le legislazioni nazionali da un parte, e le disposizioni della presente sezione nonché quelle adottate in applicazione del presente articolo, dall'altra ».

Infine l'articolo 90 così recita:

« 1. Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente trattato, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 7 e da 85 a 94 inclusi.

2. Le imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale, sono sottoposte alle norme del presente Trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.

3. La Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni ».

Per quanto riguarda la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, il richiamato articolo 65 stabilisce:

« 1. È proibito ogni accordo tra imprese, ogni decisione d'associazioni d'impres e ogni pratica concordata che tenda, sul mercato comune, direttamente o indirettamente, a impedire, limitare o alterare il gioco normale della concorrenza e in particolare:

a) a fissare o determinare i prezzi;

b) a limitare o controllare la produzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;

c) a ripartire i mercati, i prodotti, i clienti e le fonti d'approvvigionamento.

2. Tuttavia, l'Alta Autorità autorizza, per prodotti determinati, accordi di spe-

cializzazione o accordi d'acquisto o di vendita in comune, se riconosce:

a) che questa specializzazione o questi acquisti o queste vendite in comune contribuiranno a un miglioramento notevole o della distribuzione dei prodotti considerati;

b) che l'accordo in argomento è essenziale per ottenere questi effetti, senza avere un carattere più restrittivo in quanto il suo scopo richieda, e

c) che tale accordo non è idoneo a dare alle imprese interessate il potere di determinare i prezzi, controllare o limitare la produzione o gli sbocchi d'una parte sostanziale dei prodotti in argomento nel mercato comune, né di sottrarli alla concorrenza effettiva di altre imprese nel mercato comune.

L'Alta Autorità, se riconosce che taluni accordi sono strettamente analoghi, quanto alla loro natura e ai loro effetti, agli accordi sopra considerati, tenuto conto specialmente dell'applicazione della presente sezione alle imprese di distribuzione, li autorizza ugualmente quando riconosce che soddisfano alle medesime condizioni.

Le autorizzazioni possono essere concesse a condizioni determinate e per un periodo limitato. In tal caso, l'Alta Autorità rinnova l'autorizzazione una o più volte se accetta che al momento del rinnovo le condizioni previste ai commi precedenti da a) a c) continuano ad essere soddisfatte.

L'Alta Autorità revoca l'autorizzazione o ne modifica i termini se riconosce che, per effetto di cambiamento nelle circostanze, l'accordo non risponde più alle condizioni sopra previste, oppure che le conseguenze effettive di questo accordo o della sua applicazione sono contrarie alle condizioni richieste per la sua approvazione.

Le decisioni che importino concessione, rinnovo, modificazione, rifiuto o revoca d'autorizzazione, e parimenti i loro motivi, devono essere pubblicate; le limi-

tazioni disposte all'articolo 47, secondo capoverso, non sono applicabili in questo caso.

3. L'Alta Autorità può ottenere, conformemente alle disposizioni dell'articolo 47, ogni informazione necessaria per l'applicazione del presente articolo, sia con richiesta specifica diretta agli interessati, sia con regolamento che definisca la natura degli accordi delle decisioni o delle pratiche che devono esserle comunicati.

4. Gli accordi o le decisioni vietati per effetto della sezione 1 del presente articolo sono nulli di pieno diritto e non possono essere invocati avanti ad alcuna giurisdizione degli Stati membri.

L'Alta Autorità ha competenza esclusiva, con riserva dei ricorsi avanti alla Corte, per pronunciarsi sulla conformità di tali accordi o decisioni con le disposizioni del presente articolo.

5. Alle imprese che abbiano concluso un accordo nullo di pieno diritto, eseguito o tentato d'eseguire, per mezzo di arbitrato, di penale, boicottaggio, o in qualsiasi altro modo, un accordo o una decisione nulli di pieno diritto, o un accordo la cui approvazione è stata rifiutata o revocata; oppure che abbiano ottenuto il beneficio d'una autorizzazione per mezzo di informazioni scientemente false o travisate; oppure che abbiano attuato pratiche contrarie alle disposizioni della sezione 1, l'Alta Autorità può infliggere ammende e penalità di mora al massimo uguali al doppio del volume d'affari ottenuto con i prodotti oggetto dell'accordo, della decisione o della pratica contrari alle disposizioni del presente articolo, senza pregiudizio, se il loro scopo è di limitare la produzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti, ad un aumento del massimo così determinato fino al 10 per cento del volume d'affari annuo delle imprese in argomento, per quanto concerne l'ammenda, e fino al 20 per cento del volume d'affari giornaliero per quanto concerne le penalità di mora ».

Dovremmo anche soffermarci, per completezza, sui regolamenti d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CEE ma

per esigenze di brevità ce ne asteniamo, così come pure riteniamo superflua un'elencazione di tutti gli interventi e decisioni della Comunità su casi specifici di violazione delle norme del trattato.

La presente proposta di legge, come risulta chiaro dagli articoli del testo, mirando ad adeguare la legislatura italiana a quella comunitaria, tende chiaramente a recepire le norme in vigore nella CEE pur tenendo necessariamente conto dell'attuale realtà italiana soprattutto per il periodo fino al 1992, allorché entrerà in vigore il mercato unico europeo.

Viene prevista l'istituzione di una Commissione composta da 7 membri, 3 dei quali eletti dal Parlamento e 4 nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri di cui uno designato dalla CONSOB e due in rappresentanza rispettivamente dei piccoli azionisti e dei consumatori.

La Commissione denominata « antimonopolio » potrà intervenire su richiesta del Governo o di una Commissione permanente di una delle due Camere o della CONSOB o di singole associazioni di consumatori o di piccoli azionisti in tutti i casi in cui si ravvisano i presupposti concreti di cartelli, patti, intese, accordi segreti, patti di sindacato e di ogni altra forma limitativa, tacita o esplicita, della libera concorrenza, ivi comprese le concentrazioni o le fusioni da cui derivano posizioni dominanti per singole imprese o singoli operatori o associazioni o consorzi di imprenditori industriali, finanziari ed agricoli e di operatori nel campo delle vendite all'ingrosso o al dettaglio o nel settore della distribuzione nazionale e locale.

La Commissione « antimonopolio » dopo aver compiuto la necessaria istruzione e sentite le parti interessate, in ciò disponendo di tutti i poteri di accertamento e di verifica ove occorra anche con l'ausilio dell'autorità giudiziaria, ha la facoltà di ordinare entro 90 giorni lo scioglimento di tutti i patti di sindacato, delle intese di cartello e di qualsiasi altro accordo ritenuti limitativi della concor-

renza e di ordinare di eliminare entro sei ore tutte le concentrazioni e le fusioni che a suo giudizio abbiano dato luogo a posizioni di monopolio o comunque dominanti e, intanto, in tutti i casi, comminare alle aziende ed ai singoli imprenditori che si siano resi responsabili di pratiche monopolistiche e comunque restrittive della libera concorrenza ammende proporzionali al danno arrecato ai terzi, da un minimo di lire 100.000.000 ad un massimo di lire 25.000.000.000. Qualora si tratti di imprese recidive può essere applicata l'ammenda da un minimo di lire 1.000.000.000 ad un massimo di lire 50.000.000.000. Le decisioni della Commissione « antimonopolio » possono essere parzialmente modificate, quanto all'entità dell'ammenda, con decreto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri del tesoro, delle finanze, dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura, sentite le Commissioni finanze della Camera e del Senato.

Onorevoli colleghi, ci sembra inutile sottolineare la rilevanza e l'urgenza della proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione. L'attuale vuoto legislativo non può continuare senza ulteriore gravissimo danno per l'economia nazionale, per la certezza delle regole del libero mercato e per il prestigio dell'Italia in seno alla Comunità economica europea e nell'ambito dei sette paesi più industrializzati del mondo.

---

(\*) Lo Stackelberg ha ricavato, da diverse combinazioni, nove forme di mercato e l'Eucken addirittura venticinque (di cui una dozzina sono, secondo lo stesso autore, le forme teoricamente interessanti). Sull'argomento, oltre ai classici studi di Cournot, Jevons, Pareto, Marshall e Edgeworth, si vedano in particolare: R. Triffin, *Monopolistic competition and general equilibrium theory*, Cambridge, Mass. 1940; W. Eucken, *I fondamenti dell'economia politica* (trad. ital.), Firenze, 1951.

(\*\*) A. Cournot, *Recherches sur la Théorie mathématique de la théorie des richesses*, 1838, nuova edizione, Parigi 1939;

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

P. Iannaccone, *Questioni controverse sulla teoria del baratto, La riforma sociale*, 1907, ristampato in: *Prezzi e Mercati*, Torino 1936, 2<sup>a</sup> ed. 1951;

J. A. Schumpeter, *Instability of Capitalism*, *Economic Journal*, 1928, pp. 361, 386;

A. C. Bowley, *Bilateral Monopoly*, *Economic Journal*, 1928;

G. Di Nardi, *L'indeterminazione del monopolio bilaterale*, Archivio dell'Istituto superiore di commercio di Bari, 1932;

J. R. Hicks, *Annual Survey of Economic Theory; the Theory of Monopoly*, *Econometrica*, 1935, pp. 1-20;

H. Denis, *Le Monopol bilaterale*, Parigi 1943;

W. Fellner, *Prices and Wages under Bilateral Monopoly*, *Quarterly Journal of Economics*, 1946-7, pp. 503-32;

W. Fellner, *Competition among the Few*, New York, 1949;

L. Amoroso, *Economia di mercato*, III ed., Bologna 1949, v. in particolare il capitolo sul prezzo di monopolio e relativa appendice matematica, pp. 159-164;

Luigi D'Amato, *L'Economica del potere*, Roma 1971 e, dello stesso autore, l'ultima edizione di *The Economics of Power*, New York, 1986.

PAGINA BIANCA



**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una Commissione antimonopolio con il compito di indagare su tutti i comportamenti posti in essere da aziende e imprenditori singoli, imprese bancarie e finanziarie, società operanti nel settore della distribuzione nazionale e locale, commercianti all'ingrosso e al dettaglio, per eludere o limitare o distorcere a proprio profitto e quindi a danno dei terzi, in primo luogo piccoli produttori, consumatori, laboratori artigiani e piccoli azionisti, le regole della libera concorrenza attraverso la creazione di cartelli, patti di sindacato, concentrazioni, fusioni e accordi di rispetto in ambito territoriale, rifiuto di forniture di prodotti o di pezzi di ricambio oppure rifiuto di accesso ai terminali di sbocco sui mercati locali, onde garantirsi posizioni monopolistiche o dominanti o comunque di privilegio per imporre prezzi e condizioni e comunque per impedire ad altri il libero svolgimento di un ruolo di competizione.

## ART. 2.

1. La Commissione antimonopolio, che adeguerà via via i suoi metodi d'intervento in armonia con quanto già in vigore nella CEE o in futuro con la creazione del mercato unico europeo, ha facoltà di iniziativa autonoma per prevenire qualsiasi tipo di pratica monopolistica come specificato nell'articolo 1 e per reprimere le violazioni già in atto onde allineare la realtà del mercato italiano a quella dei più avanzati *partners* in sede comunitaria e dei paesi occidentali economicamente più sviluppati.

2. La Commissione può anche intervenire su richiesta del Governo o di una

Commissione permanente di una delle due Camere o della CONSOB o di singole associazioni di consumatori o di piccoli azionisti in tutti i casi in cui si ravvisino i presupposti concreti, patti, intese, accordi segreti, patti di sindacato e di ogni altra forma limitativa, tacita o esplicita, della libera concorrenza, ivi comprese le concentrazioni o le fusioni da cui derivino posizioni dominanti per singole imprese o singoli operatori o associazioni o consorzi di imprenditori industriali, finanziari ed agricoli e di operatori nel campo delle vendite all'ingrosso o al dettaglio o nel settore della distribuzione nazionale e locale.

#### ART. 3.

1. Nell'istruzione di ogni singola pratica la Commissione si avvale del suo più ampio potere d'indagine e della collaborazione dell'autorità giudiziaria, della CONSOB e dell'Amministrazione dello Stato.

2. Il Presidente è nominato, su designazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica e rimane in carica per cinque anni come gli altri commissari e, al pari di costoro, può essere confermato per un successivo quinquennio. Il personale occorrente può essere richiesto all'Amministrazione dello Stato. Inoltre la Commissione può avvalersi della consulenza permanente di tre magistrati, particolarmente esperti nella materia, designati dal Presidente della suprema Corte di cassazione.

#### ART. 4.

1. La Commissione si compone di 7 membri, 4 dei quali 2 designati dal Presidente della Camera dei deputati, 2 designati dal Presidente del Senato della Repubblica e 3 nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, di cui uno designato dalla CONSOB e due in rappresentanza rispettivamente dei piccoli azionisti e dei consumatori.

## ART. 5.

1. Accertate le violazioni compiute a danno della libera concorrenza, e dopo aver sentito le parti interessate, in ciò disponendo dei necessari poteri di indagine e di verifica ove occorra anche con l'ausilio dell'autorità giudiziaria, la Commissione ha la facoltà di ordinare entro 90 giorni lo scioglimento di tutti i patti di sindacato, delle intese di cartello e di qualsiasi altro accordo ritenuti limitativi della concorrenza per il ripristino della normalità del libero mercato. Ha altresì il potere di ordinare di eliminare entro 6 mesi tutte le concentrazioni e le fusioni che a suo giudizio abbiano dato luogo a posizioni di monopolio o comunque dominanti e, intanto, in tutti i casi, comminare alle aziende ed ai singoli imprenditori che si siano resi responsabili di pratiche monopolistiche e comunque repressive della libera concorrenza ammende proporzionali al danno arrecato ai terzi, da un minimo di 100.000.000 di lire ad un massimo di 25.000.000.000 di lire. Qualora si tratti di imprese recidive può essere applicata l'ammenda da un minimo di lire 1.000.000.000 ad un massimo di lire 50.000.000.000.

## ART. 6.

1. Le decisioni della Commissione antimonopolio possono essere parzialmente modificate, quanto all'entità dell'ammenda, con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del tesoro, delle finanze, dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste, sentite le Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.